

FORTIS, *relatore*. Nulla, l'articolo deve rimanere tal quale.

PRESIDENTE. Dunque soltanto l'onorevole Rocco mantiene il suo emendamento sostitutivo, che non è accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Lo metto a partito.

(L'emendamento del deputato Rocco non è approvato).

Pongo a partito l'articolo 20, con l'aggiunta proposta dall'onorevole Cimorelli.

(È approvato).

Art. 21.

Il giudizio di promovibilità è dato dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello secondo la disposizione dell'articolo 18.

Il concorso per merito ha luogo davanti il Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme fissate nel regolamento. Il Consiglio giudiziario presso la Corte di appello nel cui distretto il concorrente ha prestato servizio di maggiore durata nei due anni immediatamente anteriori alla domanda, fornisce al Consiglio superiore informazioni sulla capacità, sulla dottrina e sull'operosità e condotta del concorrente.

Su questo articolo ha chiesto di parlare l'onorevole Stoppato: egli ne ha facoltà.

STOPPATO. Io mi permetto di sottoporre all'attenzione dell'onorevole ministro e dell'onorevole relatore una proposta che spero possa essere onorata della loro approvazione.

La proposta è semplice; ma può essere per molte ragioni importante, e si riferisce alla istituzione di un verbale di Camera di consiglio nel quale dovrebbero raccogliersi, da un magistrato delegato dal presidente, i motivi del voto di ciascun giudice sopra le questioni di diritto dibattute e decise.

Secondo me questo sistema del verbale di Camera di consiglio produrrebbe tre utili conseguenze: la prima, di garantire meglio la manifestazione della giustizia collegiale nella quale facilmente la responsabilità individuale sparisce di fronte alla responsabilità del collegio; la seconda di indurre ciascun giudice nella necessità morale di studiare e ben vagliare le questioni presentate, per risolverle mediante il criterio giuridico proprio e col sussidio di quella cultura che da lui si deve richiedere, senza rimettersi esclusivamente al voto altrui; la terza di fornire un ottimo criterio per il

giudizio di merito e di promovibilità, ed è perciò che qui io ne parlo.

Questo protocollo o verbale d'udienza, che del resto fa ottima prova nei sistemi giudiziari di altri paesi, è naturalmente per le parti un documento segreto; ma viene rimesso ai Consigli e Commissioni superiori, che sono chiamati a deliberare sul merito e sulla promovibilità dei magistrati per fornire loro un criterio abbastanza sicuro e certamente serio, tratto dalla pratica reale giudiziaria, sul valore e sull'operosità dei magistrati.

Perchè sta bene che i magistrati siano colti, che presentino nei loro titoli magari degli studi scientifici, i quali rivelino una loro attitudine anche ad estendere la propria attività nel campo del diritto astratto; ma è altrettanto opportuno ed indispensabile assicurarsi che essi abbiano quel criterio giuridico-pratico illuminato da soda coltura, che, sotto il punto di vista individuale, sfugge nella sentenza collegiale. Così, per virtù di questo verbale si consacrerà la responsabilità individuale e si faciliterà il giudizio sul vero merito del funzionario.

Non so se questa proposta, che in apparenza è molto semplice, ma che in sostanza, se non mi inganno, può portare utilissimi risultamenti, possa essere accolta in un articolo di legge come nuovo coefficiente per il giudizio di merito. Spererei, comunque, che il ministro ne potesse tener conto in un futuro regolamento da farsi per l'applicazione della legge.

PRESIDENTE. A questo articolo ha un emendamento l'onorevole Venditti...

VENDITTI. Non ha più ragion d'essere.

PRESIDENTE. Un altro emendamento ha presentato l'onorevole Spirito Beniamino, il quale propone di aggiungere al secondo comma, dopo la parola « regolamento », le parole:

« Nella valutazione dei titoli sarà tenuto conto principalmente del valore dimostrato nell'esercizio delle funzioni di magistrato ».

L'onorevole Spirito Beniamino ha facoltà di parlare.

SPIRITO BENIAMINO. Spiegherò in poche parole questo emendamento, il quale mi pare che metta capo ad una questione delicata, ad una questione che ha importanza sotto duplice riflesso, uno di forma ed un altro, per dir così, di sostanza.

Per quanto riguarda la forma noi sappiamo come le attuali Commissioni consultive, le quali in forza di norme e regola-